



COMUNE DI SOLARINO

PROVINCIA DI SIRACUSA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione N° 28

Seduta del 30/09/2020

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese settembre alle ore 18:00, in Solarino nella consueta sala del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a termini dell'art. 19 della L.R. 26/8/92, n. 7 così come integrato con l'art. 43 della L.R. n. 26/93 mediante avvisi scritti e notificati nei modi di legge a tutti i Consiglieri, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art.31 comma terzo della L.142/90 recepito con L.R:n.48/91.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti N. 11 ed assenti, sebbene invitati, N. 1 Consiglieri Comunali, come appresso indicati:

Componente	Presente
Valenti Amalia	SI
Formica Paolo	SI
Pricone Concetta	SI
Manigrasso Maria	NO
Terranova Emilio	SI
Mazzarella Piersanti	SI
Cassia Salvatrice	SI
Burgio Paolo	SI
Oliva Francesca	SI
Giardina Mariagrazia	SI
Di Noto Giuseppe	SI
Gianni Michele	SI

Ai sensi dell'art. 20 – 3 comma – della L.R. n. 7/92 è stato diramato avviso di convocazione al Sindaco il quale è presente.

Presiede l'adunanza il Presidente Formica Paolo il quale con l'assistenza del Segretario Capo Benfatto Giuseppe accertata la legalità del numero di intervenuti secondo le prescrizioni dell'art. 30 della L.R. 6/3/89, n.9 essendo:

Assegnati al Comune N. 12 in carica 12 Presenti 11 e pertanto dichiara aperta la seduta che è PUBBLICA.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi, a copertura dei costi di esercizio e di investimento;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- L'approvazione delle tariffe annuali della TARI, disciplinata dall'articolo 1, commi da 641 a 668 e da 681 a 691, della L. 147/2013 e dal Regolamento, è di competenza del Consiglio Comunale che vi provvede, di norma, secondo quanto stabilito dal comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dal comma 169 dell'art. 1, della L. 296/2006, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal gestore e approvato dal Consiglio Comunale nel medesimo termine. In particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- Con l'articolo 57 bis del D.L. 124/2019, convertito in Legge 157 del 19 dicembre 2019, il legislatore ha introdotto il comma 683 bis, disponendo che: "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile (...)".
- Per far fronte alle difficoltà operative determinate dall'epidemia Covid-19, il Governo ha adottato il Decreto legge 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia), con cui è intervenuto anche relativamente alle scadenze dei Comuni in materia di Tariffe sui rifiuti, tenuto conto della complessiva situazione emergenziale.
- In particolare, con il comma 5 dell'articolo 107 del D.L. 18/2020, è stato stabilito che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

CONSIDERATO che nell'attuale contesto d'incertezza normativa ed economica, non vi sono allo stato le condizioni per poter procedere con l'approvazione delle tariffe TARI secondo i criteri delle Delibere ARERA, atteso anche l'incertezza dell'avvio dell'affidamento della nuova gara indetta dal Comune di Solarino.

RILEVATO CHE a causa della situazione di eccezionale gravità economica e sociale dovuta all'emergenza Covid-19 e delle importanti conseguenze sugli equilibri economico-finanziari connessi al servizio di gestione dei rifiuti correlati proprio alla situazione epidemiologica, appare opportuno avvalersi della facoltà prevista dal legislatore con il comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020, deliberando dunque l'applicazione al 2020 delle tariffe TARI adottate per l'anno 2019.

VISTO l'art. 11 della LR 12/05/2020 n. 9 e il successivo protocollo d'intesa che stabilisce i criteri di riparto del fondo perequativo regionale che attribuisce risorse per le agevolazioni concesse in aiuto delle attività economiche danneggiate dalla situazione epidemiologica;

DATO ATTO comunque che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019

mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021 e che l'eventuale conguaglio potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 18/06/2020 sono già state stabilite le scadenze per il pagamento della TARI 2020;

VISTI gli allegati parere tecnico e contabile favorevolmente espressi;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 107, comma 5, del D.L. 18/2020 (Cura Italia), per l'anno 2020, le tariffe adottate per l'anno 2019 riportate nell'elenco allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Dare atto che le tariffe applicate all'anno 2020 sono quelle relative all'anno 2019 approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 13/02/2019;
- 3) Dare atto che sono già state stabilite le scadenze TARI 2020;
- 4) Dare atto altresì che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari 2021/2023;
- 5) Dare atto inoltre che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti dovrà trovare comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020;
- 6) Dare atto altresì che sull'importo delle Tariffe TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 502/1992 nella misura del 5 %;
- 7) Dare infine atto che, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 ter, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 214/2011, non sussiste l'obbligo di parere del Collegio dei Revisori e di invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, in quanto trattasi della sola conferma delle tariffe 2019, cosa automatica in assenza della presente;
- 8) Dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Capo Settore Affari Finanziari
Dott.ssa Sebastiana Carpinteri

Firmato digitalmente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

VISTI i superiori pareri;

VISTO l'emendamento presentato dal Consigliere Di Noto, con cui chiede di fare propria la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 23/09/2020;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

VISTO l'esito delle esperite votazioni (presenti 11 - votanti 11 – favorevoli 7 (Formica, Pricone, Cassia, Terranova, Burgio, Giardina, Di Noto) - astenuti 4 (Gianni Michele, Valenti Amalia, Oliva Francesca, Mazzarella Piersanti)), espressi ed accertati nei modi di legge:

DELIBERA

- 1) Con votazione unanime viene approvato l'emendamento presentato dal Consigliere Di Noto, con cui ha chiesto di fare propria la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 23/09/2020
- 2) per le motivazioni in premessa citate, che qui si intendono confermate, di accogliere ed approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione;
- 3) di dichiarare, con apposita ed unanime votazione ed in considerazione delle ragioni di urgenza rappresentate nella superiore proposta, immediatamente esecutiva l'adottata deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 44 del 3/12/1991.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Vice Presidente
F.to Formica Paolo

Il Consigliere anziano
Sig.ra Valenti Amalia

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Bonfatto

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo online del Comune per **gg. 15** consecutivi dal giorno _____, col n. _____ del Reg. pubblicazioni.

IL MESSO COMUNALE
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Per copia conforme per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
